



29545/09

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Pier Luigi Onorato Presidente

1. dott. Agostino Cordova

2. dott. Margherita Marmo

3. dott. Giovanni Amoroso

4. dott. Silvio Amoresano

ha pronunciato la seguente

Udienza pubblica

del 7 maggio 2009

SENTENZA

N. 1013

R.g.n. 4461/2009

SENTENZA

sul ricorso proposto da [REDACTED], n. a Santarcangelo il 5 ottobre 1964

avverso la sentenza del 17 giugno 2008

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci che ha

concluso per l'annullamento per prescrizione;

la Corte osserva:

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [redacted] era imputato: a) del reato di cui agli artt. 24, comma 1 del D.P.R. 164/56, art. 267 e 271 del D.P.R. 547/55 perché, in qualità di responsabile della ditta individuale "[redacted]" con sede legale in Napoli alla via Duomo n. 89, sul cantiere edile sito in Napoli al vico S. Anna di Palazzo ometteva di dotare gli impalcati dei ponteggi, alti sino a circa 20 mt, di idonee tavole e di parapetti su tutti i lati verso il vuoto; b) non allestiva un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e non provvedeva a collegare a terra le parti metalliche dell'impianto elettrico e pure avendo ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Direzione Prov. del Lavoro di Napoli in data 3.2.2004 non provvedeva al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.806/00, alla quale era stato ammesso (accertato in Napoli, il 3 febbraio 2004).

Con decreto di citazione successivo a decreto penale di condanna opposto il

[redacted] veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati suddetti.

Con sentenza del 17 giugno 2008 il tribunale di Napoli dichiarava [redacted]

[redacted] colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa e non menzione.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso il ricorrente deduce che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione vale come attenuante che erroneamente non è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata.

2. Il ricorso è ammissibile non essendo manifestamente infondato.

Infatti l'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile *in parte qua* perché più favorevole all'imputato, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., si

adopera e concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. Sicché sotto questo profilo (della violazione dell'art. 303 cit.) il ricorso si presenta come non manifestamente infondato e quindi ammissibile.

3. Ciò posto in termini di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, essendo la data del commesso reato quella del 3 febbraio 2004, il termine prescrizione (di quattro anni e mezzo) è spirato in data 3 agosto 2008 in mancanza di sospensioni del decorso del termine stesso.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere estinto il reato per prescrizione.

### PER QUESTI MOTIVI

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoruso)  
*Giovanni Amoruso*

Il Presidente

(Pierluigi Onorato)  
*Pierluigi Onorato*

